

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

586° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 13 NOVEMBRE 1990

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	9
7 ^a - Istruzione	»	11
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	19

Commissioni riunite

8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni culturali)	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - <i>Bilancio - Pareri</i>	<i>Pag.</i>	24
---	-------------	----

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	31
---------------------------	-------------	----

COMMISSIONI 8ª e 13ª RIUNITE

8ª (Lavori pubblici, Comunicazioni)
13ª (Territorio, Ambiente, Beni Ambientali)

MARTEDÌ 13 NOVEMBRE 1990

4ª Seduta

Presidenza del Presidente della 8ª Commissione
BERNARDI

Interviene il ministro per i problemi delle aree urbane Conte.

La seduta inizia alle ore 16,45.

IN SEDE REDIGENTE

Deputati Costa Silvia ed altri; Picchetti ed altri; Fini ed altri; Cederna ed altri; Mensurati: Interventi per Roma, Capitale della Repubblica (2471), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 6 novembre.

Il presidente BERNARDI ricorda che l'ultimo iscritto a parlare nel dibattito generale avrebbe dovuto essere il senatore Ulianich, che però è assente per motivi di salute. Propone pertanto di passare allo svolgimento delle repliche.

Il senatore SANESI chiede la verifica del numero legale.

Il presidente BERNARDI fa presente di aver già accertato, a norma di Regolamento, la sussistenza del numero legale; ricorda pertanto al senatore Sanesi che la verifica può essere senz'altro chiesta prima di ogni votazione.

Il senatore SANESI, prendendo la parola in sede di dibattito generale, ribadisce le perplessità del proprio Gruppo sull'efficacia di un provvedimento che conferisce un'importanza eccessiva allo SDO, strumento reso completamente inadeguato dall'evolversi della realtà urbanistica. Ritenendo indispensabile un ripensamento, giudica il disegno di legge un semplice veicolo per sperperare le esigue risorse disponibili a favore della rendita fondiaria che si sostiene di voler

combattere. A riprova di ciò ricorda le perplessità avanzate da alcuni membri della stessa maggioranza, che non appaiono completamente convinti della bontà del provvedimento.

Conclusosi il dibattito generale, si passa allo svolgimento delle repliche.

Il senatore GOLFARI, relatore per la 13^a Commissione, afferma che il dibattito svoltosi non è valso a fugare le perplessità da lui avanzate, per le quali sarebbero quindi opportuni dei chiarimenti da parte del Ministro. Espresso apprezzamento per la coerenza dell'intervento del presidente Pagani, afferma che il contributo del senatore Vetere non ha invece sciolto i principali dubbi che gravano sul provvedimento, risolvendosi nella sostanza in un invito a accettare comunque la soluzione che al momento si presenta disponibile. Giudica quindi estremista la posizione dei senatori del Movimento sociale e del senatore Pollice, di netta contrarietà al provvedimento, mentre condivide i problemi sollevati dal senatore Vella per quel che riguarda l'attenzione dedicata ai problemi ambientali, limitata rispetto all'importanza che viene attribuita allo SDO. Nel condividere altresì il giudizio positivo dello stesso senatore Vella sulla celerità delle procedure, dichiara di non essere invece convinto della garanzia assicurata alla partecipazione degli enti locali, che gli sembra piuttosto sacrificata. Sottolineando quindi che con il provvedimento in esame si avvia semplicemente la programmazione degli interventi necessari per Roma Capitale, esprime l'avviso che la 5^a Commissione permanente dovrebbe chiarire nel proprio parere se trattasi di un disegno di legge che prevede un canale di spesa permanente, per consentire alle Commissioni di merito una valutazione compiuta circa il meccanismo di spesa ipotizzato. Auspicando che in sede attuativa il Governo riesca ad evitare quanto più è possibile questioni di trasparenza e di correttezza procedurale, il senatore Golfari invita il Ministro a fornire esaustivi chiarimenti, soprattutto sugli articoli da 5 a 8.

Prende quindi la parola il senatore ACQUAVIVA, relatore per la 8^a Commissione, dichiarando in primo luogo di condividere sostanzialmente le affermazioni del senatore Golfari ed alcune osservazioni avanzate nel dibattito. Nel ribadire la convinzione che la prima presa d'atto più consapevole dei problemi di Roma Capitale risalgia al primo Governo Craxi, il senatore Acquaviva afferma che il provvedimento in esame non deve essere letto nei termini tradizionali di una fonte di spesa da accollare unicamente allo Stato. Al contrario, esso ha il merito di basarsi su principi di modernità prevedendo spazi di intervento anche per i privati, in un'ottica che fa riferimento all'utilità relativa proveniente ai cittadini da talune opere. Nel ricordare che su premesse analoghe si è basata la realizzazione del tunnel sotto la Manica, il senatore Acquaviva sottolinea che gli oggettivi problemi che gravano sull'assetto territoriale di Roma non avrebbero consentito una soluzione risolutiva solo nell'ambito di un provvedimento legislativo. Non bisogna tuttavia dimenticare che gli interventi previsti, aprendo grandi opportunità economiche anche per i privati, potranno contare su impegni di più

vaste dimensioni senza accollare esclusivamente allo Stato i pesanti oneri che ne derivano. Il provvedimento non configura grandi rivolgimenti ma apre la strada ad un processo di sviluppo basato su principi d'avanguardia e disciplinato compiutamente anche sul piano della realizzazione.

Interviene quindi il ministro CONTE, apprezzando la celerità del dibattito che si sta svolgendo al Senato su un provvedimento che alla Camera dei deputati è stato invece approvato dopo cinque anni. Con un esame articolato e approfondito le Commissioni riunite hanno infatti convenuto in poco tempo sulla necessità di un provvedimento per Roma Capitale che configuri una strategia organica e unitaria. Affermato che il provvedimento non sconvolge il sistema delle autonomie locali in quanto si occupa di interventi che non rientrano nella competenza del comune, il Ministro evidenzia che al contrario il ruolo del comune di Roma risulta in un certo senso rafforzato in quanto gli spettano poteri di proposta e di veto. Anche il programma di cui all'articolo 2 è approvato previo accordo del comune ed analogamente, il sindaco ha la facoltà di sottoporre ad una deliberazione del Consiglio dei Ministri l'accordo di programma solo in mancanza dell'unanimità. Per quel che riguarda la disciplina dell'esproprio, il ministro Conte ricorda che la legge sul risanamento della città di Napoli è sempre stata considerata l'unico strumento non censurabile sotto il profilo costituzionale, in mancanza di una disciplina organica. Dichiarando quindi inesistente qualunque interesse dei proprietari dei suoli, in quanto l'indennizzo previsto è uno dei più modesti. Affermato che le leggi vigenti non avrebbero consentito il ricorso generalizzato all'esproprio, il Ministro precisa che il ricorso all'asta pubblica per la riassegnazione delle aree espropriate non è precluso, anzi costituisce uno strumento ulteriore di cui il sindaco può avvalersi per le aree che non risultino destinate ad investimenti produttivi o ad opere di edilizia economica e popolare. Nel ricordare quindi che la maggior parte delle aree sono di proprietà del comune, dell'Italstat o di privati, afferma che la preferenza accordata ad enti pubblici e a società a partecipazione statale non può essere estesa ai beni non compresi in un programma pubblico approvato dal CIPE. Al riguardo afferma quindi che sarebbe opportuno recepire in un ordine del giorno, che il Governo sarebbe disposto ad accogliere, le osservazioni formulate dalla 1^a Commissione permanente. Per quel che concerne la decorrenza di eventuali piani di aggiornamento o di un secondo piano di intervento, il Ministro afferma che il disegno di legge non avrebbe potuto stabilire dei termini e si è pertanto limitato a richiamare per tali fattispecie le stesse procedure. Dichiarando di non condividere le osservazioni secondo cui il provvedimento avrebbe assegnato una prevalenza allo SDO, che rappresenta solo uno degli obiettivi; è invece il dibattito svoltosi sia in sede parlamentare che all'esterno ad essersi dilungato sul tema dello SDO, probabilmente perchè è connesso alla questione degli espropri e delle riassegnazioni.

Dopo un'interruzione del senatore SANESI, che ribadisce come lo SDO non rappresenti l'unica filosofia ipotizzabile, il ministro Conte afferma che la Commissione per Roma Capitale sta solo effettuando un

censimento degli uffici pubblici ma non ha ancora avviato lo studio sulle modalità di unificazione di taluni uffici e soprattutto sulla sede dove collocarli. Rilevato quindi che l'osservazione del presidente Pagani circa la mancanza di un valido retroterra culturale potrà al più riguardare la fase attuativa, il ministro Conte afferma che la copertura finanziaria prescelta, pur essendo opinabile sul piano di astratti principi contabili, consente la compatibilità tra le disposizioni contenute nelle leggi finanziarie per il 1990 e 1991 ed è il frutto di una scelta invocata da tutti i partiti. Ricordando che non esistono comunque divieti per applicare il modello di copertura di una spesa permanente anche al caso di investimenti produttivi, oltre che all'erogazione di servizi, il Ministro giudica opportuna la soluzione adottata secondo la quale ogni anno si provvederà a stabilire la cadenza delle spese, pur condividendo l'osservazione del Comitato pareri della 5^a Commissione secondo cui sarebbe comunque necessaria una quantificazione. Nel rilevare infine che il disegno di legge va qualificato come un provvedimento di scopo, il ministro Conte auspica un'approvazione senza modifiche prima dell'inizio della sessione del bilancio.

Il PRESIDENTE avverte quindi che si passerà all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1.

Il senatore SPECCHIA, intervenendo a nome del Gruppo del MSI-Destra nazionale, ritiene illegale proseguire i lavori della Commissione, stante il fatto che la presenza del numero legale non è stata accertata dal Presidente all'inizio della seduta, come era stato peraltro richiesto dal senatore SANESI.

Il presidente BERNARDI ricorda che la presenza del numero legale è stata da lui accertata all'inizio della seduta, attraverso il computo delle firme. Ribadisce quindi che nel corso della seduta, ciascun senatore può richiederne la verifica, ai sensi del comma 2 dell'articolo 30 del Regolamento, prima di ogni deliberazione. Pertanto invita il senatore Specchia a illustrare i propri emendamenti all'articolo 1.

Il senatore SPECCHIA illustra l'emendamento 1.1 inteso a premettere al punto a) che sono di preminente interesse nazionale gli interventi funzionali diretti a predisporre e definire in via prioritaria interventi nel settore dei servizi sociali per istituire, adeguare e potenziare le strutture di assistenza o di sostegno per le categorie sociali più deboli e per gli emarginati, impegnando al riguardo una percentuale non inferiore al 20 per cento dello stanziamento previsto dal disegno di legge.

Il senatore SANESI illustra l'emendamento 1.2 finalizzato a sostituire la lettera a) dell'articolo 1 con una nuova disposizione per la realizzazione di un sistema multipolare e delle connesse infrastrutture, al fine di riqualificare il tessuto urbano e sociale della città e consentire una migliore utilizzazione delle aree demaniali esistenti nel territorio comunale.

Il senatore SPECCHIA illustra gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5: il primo dei quali volto a precisare che la realizzazione del sistema direzionale orientale e delle connesse infrastrutture avvenga attraverso una riqualificazione del tessuto urbano e sociale del quadrante est della città; il secondo inteso a inserire, nella lettera *a*), il ricorso alle aree di proprietà dello Stato o comunali, al fine di contenere i costi di esproprio o di acquisizione consensuale delle aree; infine, il terzo finalizzato ad aggiungere una lettera dopo la lettera *a*), al fine di disporre la riqualificazione urbanistica delle borgate dei nuclei edilizi periferici e delle pertinenze di servizio, impegnando non meno del 20 per cento delle somme stanziare dal disegno di legge.

Il senatore SANESI illustra l'emendamento 1.6 inteso a sopprimere il riferimento, nella lettera *b*), al patrimonio monumentale, archeologico e artistico nonché ai parchi archeologici e ai parchi urbani e suburbani.

Il senatore SPECCHIA illustra l'emendamento 1.8 finalizzato all'eliminazione, nella lettera *b*), del riferimento all'area centrale e ai Fori.

Il senatore SANESI illustra gli emendamenti 1.9 e 1.10, il primo dei quali volto a inserire tra gli obiettivi di cui all'articolo 1 la creazione *ex novo*, l'incremento e la valorizzazione dei parchi urbani e suburbani, in base ad un piano pluriennale di messa a dimora di piante sempreverdi specialmente ad alto fusto; il secondo finalizzato a ricomprendere tra gli stessi obiettivi il ripristino lungo tutte le strade e i viali della capitale delle piante abbattute o malate.

Il senatore SPECCHIA illustra quindi gli emendamenti 1.12, 1.15, 1.19 e 1.20, il primo dei quali, relativo alla lettera *c*), inteso a prevedere la necessità di interventi di recupero edilizio, di rinnovo urbano e riqualificazione delle periferie, con la corrispondente ubicazione delle opere sanitarie ed igieniche da realizzarsi secondo le necessità e lo sviluppo delle singole zone, il secondo, relativo alla lettera *d*), finalizzato a meglio precisare l'obiettivo di adeguare la dotazione dei servizi e delle infrastrutture per la mobilità urbana e metropolitana, nonché definire un sistema di raccordi; il terzo, riferito alla lettera *e*), inteso a inserire tra gli obiettivi di cui all'articolo 1 quello di dotare le Università ed i centri di ricerca esistenti di strutture edilizie, tecniche, e di personale adeguate al prestigio di Roma capitale; il quarto inteso a proporre l'inserimento, tra gli obiettivi anzidetti, della realizzazione, per la promozione della musica, di un capiente Auditorium.

Il senatore SANESI illustra quindi l'emendamento 1.21 mirante a che il sostegno e il potenziamento dell'industria dello spettacolo e della comunicazione sia realizzato con facilitazioni anche di natura economica, al fine di realizzare un polo di riferimento europeo.

Il senatore SPECCHIA illustra l'emendamento 1.22, relativo alla lettera *f*) e inteso a meglio definire, tra gli obiettivi di cui all'articolo 1, la realizzazione di un sistema integrato di spazi e costruzioni, al fine di

dotare Roma di un coordinato complesso per manifestazioni congressuali, fieristiche ed espositive.

Il senatore SANESI illustra gli emendamenti 1.24 e 1.25, il primo dei quali volto a precisare la finalità di provvedere all'adeguata sistemazione delle istituzioni internazionali, con la partecipazione degli Stati interessati, il secondo teso a precisare che occorre provvedere all'adeguata sistemazione delle istituzioni internazionali presenti a Roma.

Il senatore SPECCHIA illustra infine l'emendamento 1.26 inteso ad inserire una nuova lettera, dopo la lettera g) dell'articolo 1, al fine di disporre un intervento nel settore dell'ospitalità, per l'adeguamento delle strutture della città, nella previsione del Giubileo dell'Anno Santo del 2000.

Il senatore POLLICE illustra gli emendamenti 1.7, 1.11, 1.13, 1.14, 1.16, 1.17, 1.18, 1.23: il primo, inteso a tutelare la collettività dall'assalto della speculazione immobiliare a danno delle ville storiche di Roma private ed in stato di abbandono; il secondo, finalizzato a inserire tra gli obiettivi da realizzare per la riqualificazione delle periferie, anche quello delle relative pertinenze dei servizi; il terzo volto a precisare che la tutela dell'ambiente e del territorio deve essere perseguita anche attraverso il controllo e gli interventi tesi alla riduzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico; il quarto inteso ad inserire che l'adeguamento della dotazione dei servizi avvenga con particolare riguardo a quelli ospedalieri e socio-sanitari, al fine di contrastare il crescente degrado ospedaliero; il quinto, finalizzato ad inserire tra gli obiettivi da perseguire, la predisposizione e la definizione di interventi nel settore dei servizi sociali per potenziare le strutture di sostegno per le categorie più deboli e gli emigrati, in vista del futuro e prevedibile massiccio afflusso di popoli comunitari e non; il sesto volto a prevedere la disposizione di un piano di intervento specifico nel settore della ospitalità; il settimo inteso a sopprimere il punto e), in quanto la realizzazione di nuovi atenei e di nuove strutture per la scienza e la cultura deve trovare autonomo spazio legislativo; l'ottavo, infine, inteso a sopprimere il riferimento alla costituzione di un polo europeo dell'industria, dello spettacolo e della comunicazione.

Il Presidente avverte quindi che si passerà alla votazione degli emendamenti all'articolo 1.

Su richiesta del senatore POLLICE, il Presidente procede alla verifica del numero legale. Accertatane la mancanza, rinvia il seguito della discussione.

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il Presidente avverte che le Commissioni 8^a e 13^a riunite torneranno a riunirsi domani, mercoledì 14 novembre 1990, alle ore 9,30.

La seduta termina alle ore 18,35.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 13 NOVEMBRE 1990

296^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

GUIZZI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Spini.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

Azzaretti ed altri: Esercizio del diritto di voto da parte dei ricoverati nelle case di riposo per anziani, negli ospizi per mendicizia, negli istituti per inabili al lavoro e simili (1650)

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il relatore CABRAS propone di rinviare l'esame del disegno di legge in titolo alla seduta antimeridiana prevista per domani, onde poter valutare eventuali emendamenti. Si tratta infatti di superare le difficoltà già incontrate nel corso della seduta del 10 luglio; a questo fine sarebbe altresì auspicabile la presenza del primo presentatore, senatore Azzaretti.

Conviene la Commissione ed il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti (2473), approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore CABRAS che illustra il provvedimento e ne raccomanda la sollecita definizione. Chiede tuttavia al Governo alcune precisazioni in merito ad eventuali oneri finanziari che deriverebbero per l'attuazione di talune prescrizioni contenute nel disegno di legge.

Si apre il dibattito.

Il senatore GALEOTTI conviene con le considerazioni del relatore circa l'urgenza del provvedimento, che pone rimedio alla grave situazione in cui si trovano i soggetti non deambulanti, a causa della mancata predisposizione di misure idonee a rimuovere le barriere architettoniche nei seggi elettorali. Coglie l'occasione per suggerire al Governo di affrontare anche le tematiche relative all'esercizio del voto da parte dei non vedenti: per venire incontro alle esigenze dei soggetti disabili sarebbe infatti opportuna l'introduzione di sistemi elettronici di votazione.

Il senatore PONTONE rileva che il provvedimento giunge con notevole ritardo. Conferma comunque l'atteggiamento favorevole della propria parte politica e sollecita il Governo ad emanare disposizioni circa l'esercizio del voto da parte dei non vedenti.

Il sottosegretario SPINI, replicando agli intervenuti, sottolinea l'importanza del provvedimento che consente di ovviare alle carenze nell'attuazione della disciplina legislativa in materia di barriere architettoniche. A suo avviso il provvedimento non dovrebbe comportare oneri per le finanze dello Stato. Circa la situazione dei non vedenti, alcune soluzioni allo studio, quale l'introduzione di una scheda leggibile a rilievo, hanno suscitato perplessità in relazione alla possibile identificazione del voto. È auspicabile quindi l'adozione di sistemi elettronici di voto, anche se attualmente tale via non è ancora perseguibile, stante la carenza di disponibilità finanziarie.

Il presidente GUIZZI dà notizia del parere favorevole pervenuto da parte della Commissione bilancio.

Non essendovi emendamenti, il seguito dell'esame è quindi rinviato dal presidente Guizzi alla seduta antimeridiana di domani, in modo da tener conto delle determinazioni che la Commissione assumerà in ordine al disegno di legge n. 1650.

IN SEDE DELIBERANTE

Istituzione della Commissione di indagine sulla povertà e sull'emarginazione (2388), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 6 novembre.

Il presidente GUIZZI comunica il parere favorevole espresso dalla Commissione bilancio.

La Commissione quindi approva l'articolo 5 e, non essendovi dichiarazioni di voto, il disegno di legge nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 16,30.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 13 NOVEMBRE 1990

238^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SPITELLA

Interviene il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Ruberti.

La seduta inizia alle ore 17,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa che il Presidente del Senato ha inviato una lettera di apprezzamento per l'attività svolta dalla delegazione parlamentare recatasi in Francia ed in Germania. Sono inoltre pervenute le relazioni periodiche, inviate dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sull'attività svolta da vari enti di ricerca.

Il senatore BOMPIANI informa di aver manifestato alla Commissione sanità il desiderio della 7^a Commissione di esaminare tutte le modifiche che la Commissione sanità stessa potrebbe apportare a quella parte della riforma sanitaria, su cui la 7^a Commissione ha espresso il proprio parere. Riferisce circa l'orientamento della Commissione a disciplinare nella riforma soltanto le questioni più urgenti, rinviando l'organica sistemazione dei policlinici ad un provvedimento *ad hoc*. Ritiene positivo il recepimento da parte della Commissione di merito del principio di riconoscere sia ai policlinici universitari che agli ospedali clinicizzati la configurazione quali aziende autonome, nonché la soluzione proposta in ordine all'utilizzazione degli specializzandi e del personale sanitario destinato a servizi speciali. La Commissione di merito intende poi risolvere il problema dei tecnici laureati che svolgono funzioni assistenziali istituendo un ruolo *ad hoc* nel quale far confluire tutti i suddetti posti attraverso un concorso riservato. Si riconoscerebbe inoltre ai policlinici la facoltà di assumere personale infermieristico con contratto a termine e con oneri a carico dei fondi sanitari.

Infine la Commissione di merito ribadirà che le università possono beneficiare degli investimenti per l'edilizia stanziati dall'articolo 20

della finanziaria del 1988 invitando poi regioni ed università a completare in tempi brevi i policlinici attualmente in costruzione.

Dopo che il PRESIDENTE ha proposto di rinviare alla seduta di domani un dibattito sulle questioni riferite dal senatore Bompiani, il senatore VESENTINI e la senatrice CALLARI GALLI sottolineano l'esigenza che al suddetto dibattito sia presente il Governo.

Infine il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della settimana è integrato con l'esame in sede referente dei disegni di legge nn. 1812 e 2461, recanti il primo la ristrutturazione della scuola media superiore ed il secondo l'istituzione di università interculturali.

IN SEDE REFERENTE

Autonomia delle università e degli enti di ricerca (1935)

Cavazzuti ed altri. Norme per l'attuazione dell'articolo 33 della Costituzione (autonomia delle Università) e delega al Governo per il finanziamento delle Università (26)

Condorelli ed altri. Nuove norme per il reclutamento e la promozione del personale docente universitario ed altri provvedimenti per l'università (1483)

Filetti ed altri. Ristrutturazione dell'ordinamento universitario (1813)

Pecchioli ed altri. Autonomia delle università e degli enti pubblici di ricerca (2047)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 ottobre scorso.

Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato lo stato dell'*iter* dei disegni di legge in titolo, prende la parola il MINISTRO, il quale ritiene opportuno richiamare l'attenzione della Commissione sull'urgenza di definire i provvedimenti sull'autonomia universitaria non soltanto in ragione dell'avvenuta scadenza del termine previsto dalla legge n. 168 del 1989, ma per due altre motivazioni: in primo luogo esprime la preoccupazione che la mancata approvazione della legge sulle autonomie possa determinare quel fenomeno di proliferazione delle norme statutarie dei vari atenei al di fuori di ogni quadro di riferimento, e quindi di divaricazione tra le università, già verificatosi fra le regioni in materia di diritto allo studio in assenza di una legge-quadro statale. In secondo luogo richiama le esigenze prospettate fermamente dagli studenti durante lo scorso anno accademico relative alla richiesta di una maggiore partecipazione alla vita accademica. Il disegno di legge così come approvato nella parte relativa all'università dà una risposta alle suddette attese e quindi è importante poterlo approvare in tempi brevi.

Il senatore STRIK LIEVERS, pur riconoscendo la validità delle ragioni espresse dal Ministro, ritiene che anche la discussione dei

provvedimenti in sede parlamentare risenta di un quadro politico incerto; la prospettiva di elezioni anticipate non agevola certo l'approvazione della legge sulle autonomie.

Il senatore VESENTINI, dopo aver ricordato che la mancata approvazione di una legge-quadro per il diritto allo studio può essere certo ascritta alla responsabilità del Parlamento, ribadisce quanto sostenuto dalla sua parte politica circa la necessità di definire una legge-quadro con i principi cardine per delimitare il potere statutario delle università, mentre la proposta governativa è apparsa fin dall'inizio troppo articolata e volta alla regolazione di questioni meritevoli di maggior approfondimento, quali l'autonomia degli enti di ricerca e la modifica del sistema dei concorsi.

La senatrice CALLARI GALLI afferma che la Commissione ha dedicato grande attenzione ai provvedimenti sull'autonomia universitaria, dando al loro esame una certa priorità nell'ambito delle questioni ad essa sottoposte. Condivide le osservazioni del senatore Strik Lievers, poichè è indubbio che l'eventuale ricorso alle elezioni anticipate impedirebbe l'approvazione di un provvedimento così rilevante per il mondo universitario, del che i responsabili della fine anticipata della legislatura dovranno farsi carico. Riguardo poi all'articolo 20 del provvedimento, preannuncia le difficoltà della sua parte politica ad esprimersi circa l'annunciata proposta di stralcio in assenza della risposta del Governo alla richiesta di conoscere gli intedimenti in ordine al riordino del personale universitario. Altra questione che impedisce di accelerare i tempi di approvazione del provvedimento è la mancata emanazione del decreto del Presidente della Repubblica mirante ad individuare gli enti non strumentali di ricerca.

Il senatore MONTINARO, dopo aver espresso apprezzamento per l'intervento del Ministro, ritiene che la necessità di dover definire una serie di importanti riforme in tema di istruzione potrebbe spingere la Commissione a prendere formalmente posizione contro un eventuale ricorso alle elezioni anticipate.

Il senatore AGNELLI Arduino, dopo aver dichiarato di accogliere le esortazioni del Ministro, sottolinea alcune contraddizioni che a suo avviso emergono dal dibattito. Riguardo al problema della riforma del sistema concorsuale, ricorda che la maggioranza si era già dichiarata favorevole allo stralcio proprio per accelerare i tempi di definizione del provvedimento. Ricorda poi la posizione della sua parte politica circa il problema delle elezioni anticipate.

In un breve intervento il senatore MANZINI sostiene che, al di là delle voci di un ricorso alle elezioni anticipate, che peraltro la sua parte politica non intende avvalorare, è dovere del Parlamento continuare a lavorare sino alla scadenza del mandato e quindi ritiene che possa essere accolta la sollecitazione del Ministro per definire celermente un provvedimento così rilevante per il mondo universitario.

La senatrice BONO PARRINO ritiene che la Commissione non debba essere influenzata nella sua attività dalle ricorrenti voci circa il ricorso alle elezioni anticipate e accoglie quindi l'invito del Ministro per definire in tempi brevi il disegno di legge sulle autonomie fortemente atteso dall'università.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 12 del disegno di legge n. 1935; il PRESIDENTE ricorda che la Commissione aveva approvato la soppressione dei commi da 1 a 7 e accantonato il comma 8.

Il relatore BOMPIANI non ritiene opportuna la vena pessimistica affiorata nelle dichiarazioni del Ministro, poichè con la definizione dell'articolo 12 sarà approvata tutta la parte relativa all'autonomia delle università. Riguardo poi all'articolo 20, ricorda la posizione dei Gruppi di maggioranza, tutti favorevoli allo stralcio e non ritiene che l'articolo 21 possa determinare particolari problemi. La parte relativa all'autonomia degli enti di ricerca richiederà maggiore approfondimento, ma organizzando opportunamente il lavoro della Commissione si potrà concludere in tempi ragionevolmente brevi.

Passando all'articolo 12, il relatore illustra un emendamento (12.3) volto ad apportare varie modifiche ed integrazioni, ed in particolare a prevedere che la conferenza permanente dei rettori delle università italiane esprima pareri sulla definizione dei criteri oggettivi per la ripartizione tra le università degli stanziamenti iscritti nel bilancio del Ministero, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonchè gli altri pareri previsti dalla legge.

La senatrice CALLARI GALLI illustra l'emendamento 12.4, mirante a sostituire il comma 8. Esso prevede che la conferenza dei rettori formula relazioni e pareri rispetto al funzionamento, alla programmazione e allo sviluppo delle università e al diritto allo studio; dispone di fondi iscritti in uno specifico capitolo dello stato di previsione del Ministero.

In questo modo - spiega la senatrice - si rimedia alla formulazione equivoca del testo governativo e si provvede con sicurezza alle necessità finanziarie della conferenza.

Il senatore VESENTINI, nel ricordare l'ampio dibattito svoltosi sulla conferenza durante l'iter della legge n. 168 del 1989, rileva che la norma in esame muta profondamente la natura della conferenza, alla quale oggi gli atenei partecipano su base meramente volontaria. Andrebbe invece chiarito che la conferenza è obbligatoriamente costituita dai rettori di tutte le università italiane.

Il senatore MONTINARO propone di modificare il testo in conformità all'osservazione del senatore Vesentini, vista l'importanza crescente che la conferenza va assumendo.

Il MINISTRO, premesso che le funzioni consultive della conferenza sono già puntualmente definite dalla recentissima legge n. 245 del 1990,

fa presente che, di fatto, tutte le università statali ne hanno sempre fatto e ne fanno tuttora parte; una eventuale norma esplicita sulla composizione della conferenza solleverebbe inopportunamente il problema delle università non statali. Giudica infine parimenti non opportuna, per ragioni pratiche, la norma sul finanziamento proposta dalla senatrice Callari Galli.

Il relatore BOMPIANI concorda sul principio che tutti i rettori debbano far parte della conferenza e si rimette al Governo sul problema del finanziamento. Risponde infine ad un quesito del senatore Vesentini affermando che la conferenza potrà certamente darsi un regolamento interno, senza necessità di un'espressa previsione legislativa.

Il presidente SPITELLA propone di inserire una norma sulla composizione della conferenza, sulla quale intervengono il Ministro RUBERTI (che formula talune critiche) ed il senatore VESENTINI (favorevole all'obbligatoria partecipazione di tutti i rettori).

Successivamente, su proposta del MINISTRO, il RELATORE integra il proprio emendamento 12.3, già illustrato, con la previsione al comma 1 che la conferenza è costituita dalle università abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale.

La Commissione approva quindi l'emendamento 12.3 così integrato, restando conseguentemente precluso l'emendamento 12.4. Viene quindi approvato l'articolo 12, nel testo emendato.

Essendo stato soppresso nella precedente seduta l'articolo 13, si passa all'esame dell'articolo 14, concernente le funzioni del CNR.

Il senatore VESENTINI, nell'esprimere un severo giudizio critico sull'articolo, contrastante con i propositi dichiarati di conferire autonomia agli enti di ricerca, osserva, in via generale, che è molto difficile legiferare su enti di ricerca che, in mancanza del decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 8 della legge n. 168 del 1989, non si sa neppure quali siano. In realtà, le norme in esame configurano una surrettizia riforma del CNR, del tutto inopportunamente collocata in questa legge, mentre le norme su tutti gli altri enti di ricerca si riducono al solo articolo 19, dalla stesura oltretutto quanto mai superficiale ed imprecisa. Molti dei sintetici rinvii previsti alla normativa sul CNR, infatti, sono del tutto inapplicabili. In conclusione, dopo aver rilevato l'ispirazione decisamente antiautonomistica degli articoli dedicati al CNR, propone lo stralcio di questa parte del disegno di legge.

Il ministro RUBERTI replica che lo stralcio non è possibile poichè la legge n. 168 collega strettamente l'autonomia delle università e quella degli enti di ricerca, alcuni dei quali - come l'INFN - hanno già avviato la procedura per darsi un nuovo statuto. Le stesse ragioni che impongono di approvare rapidamente le norme quadro sull'autonomia delle università, militano dunque a favore della contemporanea approvazione delle norme sugli enti di ricerca. Inoltre l'auspicata

riforma degli enti di ricerca assume connotati profondamente nuovi e risulta molto più facilmente attuabile in un quadro di autonomia.

Il Ministro annuncia quindi che la commissione da lui nominata, presieduta dal prof. Giannini, con il compito di studiare i criteri per l'identificazione degli enti di ricerca cosiddetti non strumentali, secondo quanto previsto dalla legge n. 168, ha terminato i propri lavori presentandogli una relazione. In ogni caso, anche se gli enti non strumentali non sono ancora puntualmente individuati, le norme ora in esame vanno predisposte tenendo presente che si riferiscono a tale categoria di enti.

Il senatore MONTINARO afferma che la riforma deve riguardare non solo il CNR, ma tutti gli enti di ricerca, compresi possibilmente quelli strumentali, che non dipendono dal Ministero dell'università e della ricerca. D'altra parte, anche un ente di ricerca strumentale come l'Istituto superiore di sanità può adempiere correttamente i propri compiti istituzionali solo se svolge anche ricerca di base. Al contrario, il testo governativo si riduce di fatto al solo riordino del CNR, con norme, fra l'altro, inadeguate a chiarire il raccordo fra le due funzioni svolte dall'ente, di ricerca effettuata in proprio e di coordinamento della ricerca altrui. Infine, dal momento che gli enti non strumentali possono fin d'ora darsi ordinamenti autonomi, segnala l'opportunità di avviare un ampio dibattito dal quale possano scaturire indicazioni e direttive.

Il senatore LONGO ricorda che è ormai urgente dare efficienza e competitività al sistema della ricerca in Italia, ed il dibattito sull'autonomia degli enti va impostato su questo presupposto. Il disegno di legge n. 1935, invece, sembra ispirato alla logica affatto diversa, di rafforzare il peso del neonato Ministero dell'università e della ricerca nei confronti degli enti. Osserva poi che le norme generali sull'autonomia ora in esame dovrebbero applicarsi a tutte le istituzioni pubbliche che effettuano attività di ricerca a vario titolo. In tale prospettiva, gli emendamenti del Gruppo comunista mirano a consentire un'effettiva valutazione di produttività e controlli efficaci sull'utilizzo dei fondi pubblici destinati alla ricerca.

Il ministro RUBERTI ricorda in primo luogo le indicazioni formulate dal Parlamento, al termine di un lunghissimo dibattito, e codificate nella legge n. 168, sul rapporto fra Ministero ed enti di ricerca: il Ministero ha un rapporto diretto con gli enti non strumentali, e indiretto - tramite il CIPE - con gli altri. Egli è pienamente consapevole dell'esigenza di un coordinamento di ampio respiro con le strutture di ricerca facenti capo ad altri dicasteri - Sanità, Industria, Agricoltura - ma non si può risolvere ogni problema solo con la legge in esame.

Il RELATORE sottolinea che le norme ora in esame sono una diretta conseguenza di quanto deciso dalla legge n. 168, in particolare agli articoli 8 e 20. Rileva quindi che, per elaborare gli articoli sul CNR, non è necessario attendere l'invio della relazione stesa dalla Commissione Giannini, che comunque il Governo è invitato a trasmettere quanto prima.

Dopo aver segnalato il problema del grado di autonomia da riconoscere ai ricercatori degli enti in questione – da modulare a seconda che si tratti di enti strumentali o no – si dice contrario allo stralcio proposto dal senatore Vesentini, che contraddice l'impostazione della legge n. 168.

Illustra quindi l'emendamento 14.1. Esso, al comma 2, lettera a), introduce, fra le funzioni del CNR, la realizzazione e gestione di impianti di rilevante interesse scientifico, svolta attraverso le proprie strutture scientifiche, nonché la formazione dei propri ricercatori e tecnici. Alle lettere b) e c) vengono menzionate la definizione, il finanziamento e il coordinamento della attuazione di progetti finalizzati, anche su richiesta di amministrazioni dello Stato e di enti pubblici e privati che concorrano al loro finanziamento, nonché la promozione, presso le università e gli altri enti di ricerca, di attività di ricerca, di base e applicata.

Dopo il comma 2, si aggiungono nuovi commi, secondo i quali il CNR svolge altresì compiti di consulenza a favore dello Stato e di altri enti pubblici e privati, di concorso con le università nella formazione di ricercatori e tecnici, di preparazione e verifica di *standards* e di norme tecniche, di organizzazione, trasferimento e diffusione delle conoscenze e dell'innovazione; stipula accordi di cooperazione internazionale, nel rispetto delle funzioni del Ministro di cui all'articolo 2 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Nello svolgimento dei propri compiti il CNR collabora con università e con enti pubblici e privati italiani, comunitari, stranieri e internazionali attraverso la partecipazione a consorzi di ricerca e la stipula di convenzioni e contratti di ricerca. In ogni caso i risultati delle ricerche svolte con il concorso del CNR sono pubblici.

Conclude affermando che l'articolo 14 deve essere letto in stretto coordinamento con l'articolo 20 della legge n. 168.

Il senatore VESENTINI condivide varie argomentazioni svolte dal relatore, osservando peraltro che molte delle funzioni attribuite al CNR sono proprie, in realtà, di tutti gli enti pubblici di ricerca e segnala l'esigenza di affermarlo espressamente nella legge.

Illustra quindi l'emendamento 14.2, volto a consentire al CNR di istituire società di ricerca.

Il RELATORE accoglie la predetta indicazione modificando in conformità il proprio emendamento 14.1.

La senatrice CALLARI GALLI illustra l'emendamento 14.3. Esso sostituisce l'articolo con il testo dell'articolo 15 del disegno di legge n. 2047, presentato dai senatori comunisti, secondo il quale il CNR e gli altri enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, della legge 9 maggio 1989, n. 168, di seguito denominati EPR, hanno piena capacità di diritto pubblico e privato con esclusione di qualsiasi scopo di lucro. Gli EPR, nel rispetto dei loro fini e compiti, si danno ordinamenti autonomi, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, con propri regolamenti. Il complesso degli EPR, ciascuno nella sua autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, concorre

alla costituzione della rete scientifica nazionale. Gli EPR sono preposti a: a) svolgere, coordinare e gestire grandi progetti di ricerca finalizzata ed orientata nell'ambito della programmazione economica, sociale e culturale del Paese; b) svolgere e promuovere attività di ricerca di base, applicata e finalizzata, attività di ricerca e consulenza a favore dello Stato e di enti pubblici e privati e di formazione dei relativi ricercatori e tecnici; c) definire e attuare programmi di cooperazione e di collaborazione con enti nazionali, internazionali ed esteri; d) realizzare e gestire impianti e apparati scientifici di interesse nazionale; e) promuovere ed organizzare il trasferimento e la diffusione delle conoscenze e delle innovazioni anche attraverso la creazione di apposite strutture sul territorio; f) esercitare le competenze relative alla preparazione e verifica di *standards* e norme tecniche. Tali funzioni sono svolte tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 11 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Gli EPR, ciascuno nella sua autonomia, svolgono nell'ambito della rete scientifica nazionale i compiti di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 9 maggio 1989, n. 168, con riguardo alle linee di sviluppo dei diversi settori scientifici e tecnologici formulate dal CNST. Gli EPR sono liberi di stabilire accordi di cooperazione scientifica e tecnologica e rapporti di collaborazione e committenza tra loro e con università, enti e imprese pubbliche e private; di stipulare convenzioni e contratti; di partecipare a consorzi. Sono altresì liberi di accettare finanziamenti per attività di ricerca iscritte nel proprio programma annuale o pluriennale. Assicurano la pubblicità dei risultati delle ricerche, anche di quelle avviate per conto di terzi.

La senatrice osserva che l'obiettivo di tale norma è di dare il giusto rilievo agli altri enti di ricerca e non al solo CNR.

Il RELATORE, nel dirsi contrario all'emendamento 14.3, che riflette con coerenza posizioni sostenute ormai da molti anni dal Gruppo comunista, fa presente che il mutato assetto della ricerca scientifica italiana impone di trovare nuove soluzioni.

Il MINISTRO si dice a sua volta contrario all'emendamento 14.3, sottolineando che il testo delle lettere a), b) e c), come emendato dal relatore, enuncia molto chiaramente i tre diversi tipi di ricerca scientifica compiuti dal CNR.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,05.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 13 NOVEMBRE 1990

137^a Seduta*Presidenza del Presidente*
MORA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Cimino.

La seduta inizia alle ore 16,20.

IN SEDE DELIBERANTE

Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura (2428)

(Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende l'esame rinviato nella seduta del 6 novembre.

Il senatore MICOLINI propone, per un preliminare esame del provvedimento in titolo, l'istituzione di un'apposita sottocommissione.

Il senatore MARGHERITI, premesso di non avere nulla in contrario sulla proposta, chiede che la decisione al riguardo venga adottata nella seduta di domani, per avere l'occasione di avanzare in quella sede alcune ipotesi.

Concordano il Presidente e il rappresentante del Governo e quindi il seguito è rinviato.

Deputati Viscardi ed altri: Aumento dell'ammontare massimo complessivo dei contributi dovuti dalle imprese conserviere alimentari a favore dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari (2480), approvato dalla Camera dei deputati

(Rinvio della discussione)

Il presidente MORA propone che, data l'assenza del relatore, la discussione venga rinviata: la Commissione concorda.

IN SEDE REFERENTE

Diana ed altri: Costituzione di un fondo di dotazione per gli investimenti in agricoltura (914)

Cascia ed altri: Riforma del credito agrario (1614)

Diana e Emo Capodilista: Estensione delle disposizioni concernenti l'attività del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, agli imprenditori agricoli a titolo principale (2003)

Revisione della legislazione sul credito agrario (2048)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, rinviato nella seduta del 7 novembre, dell'articolato del disegno di legge n. 2048, adottato come testo base.

Si passa all'esame dell'articolo 2 (forme tecniche) su cui il senatore **CASADEI LUCCHI** illustra due emendamenti, da lui presentati insieme con i senatori Cascia ed altri: uno sostitutivo del primo comma (si prevede che le operazioni di credito agrario siano effettuate nelle forme previste dalla nuova legge nonché nelle altre stabilite dagli enti erogatori e previste da condizioni generali di contratto approvate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio) ed uno – consequenziale al primo – soppressivo del secondo comma.

Il Presidente relatore si dichiara favorevole al mantenimento del testo governativo, considerando peraltro pleonastica la prima parte dell'emendamento al comma 1.

Il sottosegretario **CIMINO** si dichiara anch'egli contrario agli emendamenti proposti, rilevando che il Comitato interministeriale non ha competenza in ordine alle forme tecniche.

Il senatore **MARGHERITI** osserva come sia importante ribadire che le forme tecniche sono stabilite per legge ed evitare che l'utente si trovi di fronte a pratiche diverse.

La Commissione, quindi, dopo aver respinto il primo emendamento e dichiarato decaduto il secondo, approva l'articolo 2 nel testo governativo.

Successivamente approva l'articolo 3 con una modifica (proposta dal relatore) nella rubrica e con un unico comma (il primo dei tre previsti nel testo governativo) modificato con un emendamento aggiuntivo proposto dal relatore stesso.

Il Presidente relatore propone quindi – evidenziandone la coerenza con le precedenti modifiche apportate dalla Commissione – l'articolo 3-bis (garanzie per le operazioni di gestione) composto da un primo comma (che costituiva il comma 2 dell'articolo 3 del testo governativo), modificato con l'aggiunta del riferimento agli enti che esercitano il credito agrario e all'acquisto di animali di qualsiasi specie, e da un secondo comma che riporta il comma 3 del testo governativo dell'articolo 3.

Il senatore CASADEI LUCCHI illustra un emendamento inteso a sopprimere il riferimento all'ulteriore periodo di un anno dalla scadenza del finanziamento relativamente alla durata del privilegio mobiliare.

Il presidente MORA si dichiara contrario a tale emendamento soppressivo avvertendo che con tale modifica, ispirata certamente all'intento di venire incontro agli agricoltori, si corre il rischio di creare di fatto degli svantaggi.

Anche il senatore MICOLINI si dichiara contrario sottolineando come il previsto meccanismo di un ulteriore periodo di un anno serva ad alleggerire situazioni difficili, mentre non danneggia situazioni facili.

Il senatore CASADEI LUCCHI dichiara di mantenere l'emendamento, che viene quindi respinto dalla Commissione.

È successivamente approvato l'articolo 3-bis come proposto dal Presidente relatore.

Si passa all'articolo 4 (garanzie per le operazioni di investimento), al cui primo comma il senatore CASADEI LUCCHI illustra un emendamento sostitutivo della seconda parte: il privilegio speciale immobiliare è limitato ai beni acquisiti col finanziamento e alla durata del finanziamento stesso.

Il presidente MORA rileva come sia preferibile il testo governativo nel quale si fa riferimento ai beni del soggetto finanziato inerenti alle attività di cui all'articolo 1 della nuova legge, consentendosi in tal modo la possibilità di avere un maggiore credito.

Il senatore MICOLINI dichiara anch'egli preferibile il testo governativo, anche alla luce delle moderne attività delle imprese agricole.

Il sottosegretario CIMINO sottolinea come il testo governativo renda più agevole per gli agricoltori l'accesso al credito.

Il senatore MICOLINI fa rilevare come in concreto spesso le banche operino chiedendo garanzie non solo sul bene acquistato col prestito stesso, ma anche su altri beni di proprietà dell'agricoltore.

Seguono brevi ripetuti interventi del presidente MORA, del senatore BUSSETI e del sottosegretario CIMINO e quindi - dopo che il senatore CASADEI LUCCHI ha confermato di mantenere l'emendamento e dopo che il senatore LOPS ha evidenziato l'esistenza di una contraddizione tra il primo ed il quarto comma dell'articolo 4 in questione - il presidente MORA dichiara di non ritenere contraddittori i commi uno e quattro, non potendosi escludere una legittima pluralità di privilegi su uno stesso bene.

Il senatore MARGHERITI, premesso come nella situazione attuale l'operare degli istituti di credito sia circondato da ampie e plurime garanzie, a partire dal cartello sui tassi d'interesse fino alla garanzia su un insieme di beni che supera di gran lunga l'ammontare del credito concesso, e dopo aver sottolineato che una banca non può esimersi dal correre un minimo di rischio di carattere imprenditoriale, pone la necessità di favorire lo sviluppo della capacità professionale degli agricoltori e conferma il mantenimento dell'emendamento dei senatori comunisti.

Il sottosegretario CIMINO, nel dare atto delle valutazioni di carattere generale esposte dal senatore Margheriti, fa osservare che si tratta di prepararsi ad affrontare la situazione che si presenterà sul mercato finanziario europeo col 1° gennaio 1993. Fa rilevare inoltre che l'articolo 4 proposto dal Governo prevede non un obbligo, che sarebbe incompatibile con le leggi di mercato, ma la facoltà delle parti di concordare un privilegio speciale.

Il senatore BUSSETI si dice convinto che l'articolo 4 finirà con l'incrementare soltanto la capacità di richiesta di garanzia dell'ente erogatore. Aggiunge che, attraverso il privilegio speciale, si concede all'ente erogatore qualcosa che oggi non è prevista.

Ad avviso del presidente MORA l'elemento principale che determinerà il concreto modo di fruire del credito agrario sarà la concorrenza del mercato unico a partire dal 1993. Da questa data, egli sottolinea, qualsiasi banca estera potrà essere presente in Italia ed operare secondo le proprie regole e secondo le proprie capacità competitive.

Evidenziato quindi che non è realistico preoccuparsi di mutare con leggi delle situazioni di mercato, ribadisce di essere favorevole al testo governativo.

Seguono ulteriori brevi interventi per chiarimenti del senatore MARGHERITI, del presidente MORA e del sottosegretario CIMINO e quindi - su proposta del senatore BUSSETI - l'esame dell'articolo 4 è accantonato.

Si passa all'esame dell'articolo 5 (intermediari creditizi - delega al Governo) su cui il relatore ha proposto due emendamenti aggiuntivi al comma 2: uno introduce il riferimento alle operazioni di locazione finanziaria; l'altro riformula la norma riguardante gli intermediari creditizi specializzati, risultanti anche da fusioni.

Il senatore CASADEI LUCCHI illustra un emendamento soppressivo della norma, prevista al comma 2, concernente il credito esercitato dagli enti non creditizi abilitati ad effettuare operazioni di credito agrario alla data di entrata in vigore della nuova legge.

Dichiara in particolare di non comprendere come mai tutti si preoccupino della concorrenza e della competitività delle banche estere che arriveranno col mercato unico, mentre poi non ci si preoccupa degli enti non creditizi operanti sul mercato del credito agrario senza che su di essi si eserciti la vigilanza.

Il sottosegretario CIMINO premesso di non poter non confermare l'esercizio dell'attività creditizia da parte degli enti non creditizi abilitati (in altre parole, si tratta - egli aggiunge - dei Consorzi agrari e della Federconsorzi), sottolinea come i prestiti in natura abbiano trovato il favore degli agricoltori che hanno potuto in tal modo far fronte alle loro esigenze di gestione aziendale senza ricorrere a pesanti intermediari. Il Governo propone che detta norma sugli enti non creditizi abilitati sia modificata nel senso di sopprimere l'inciso «alla data di entrata in vigore della presente legge»: in tal modo si evitano ingiustificate chiusure per il futuro. Conclude rilevando che sono previsti interventi di vigilanza da parte della Banca d'Italia.

Il presidente MORA si dice d'accordo col Governo ed invita i commissari a considerare il disposto del comma 1 dell'articolo in questione, in cui la delega al Governo per il riordino del sistema creditizio agrario fa venir meno il timore che qualcuno resti fuori controllo.

La Commissione quindi - dopo aver respinto l'emendamento soppressivo dei senatori Cascia ed altri - approva l'articolo 5 con i due emendamenti del relatore e con l'emendamento proposto dal Governo, sul quale il senatore Margheriti ha dichiarato l'astensione dei senatori del Gruppo comunista.

Successivamente, con separate votazioni sono poi approvati, nel testo governativo, gli articoli 6 (norme ordinamentali), 7 (forme di provvista) e 8 (caratteristiche delle obbligazioni).

Si passa all'esame dell'articolo 9 (funzioni di indirizzo e coordinamento) su cui prende la parola il senatore MICOLINI manifestando delle perplessità circa il riferimento dettagliato a specifici strumenti di programmazione che potrebbero nel tempo venir meno o assumere un'altra denominazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Giugni ed altri: Riordino dei laboratori di analisi per l'esportazione ed immissione nei ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del relativo personale (771)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Su proposta del senatore MARGHERITI la Commissione incarica il Presidente di sollecitare formalmente l'emissione del parere da parte della Commissione bilancio.

La seduta termina alle ore 18,10.

SOTTOCOMMISSIONE

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 13 NOVEMBRE 1990

194^a Seduta

Presidenza del Senatore
DELL'OSSO

Intervengono il ministro per i beni culturali Facchiano ed il sottosegretario di Stato per il tesoro Sacconi.

La seduta inizia alle ore 16,05.

Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti (2473),
approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1^a Commissione)

Su proposta del presidente Dell'Osso, la Sottocommissione delibera di trasmettere un parere favorevole.

Istituzione della Commissione di indagine sulla povertà e sull'emarginazione (2388), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1^a Commissione)

Riferisce il presidente DELL'OSSO, osservando che si tratta di un disegno di legge in tema di istituzione - per un triennio - della Commissione di indagine sulla povertà, approvato dalla Camera dei deputati. La copertura, che è riferita ai costi di funzionamento della Commissione, alla segreteria e a studi ed indagini, è operata a valere sull'apposito accantonamento della finanziaria 1990. L'accantonamento è disponibile, tuttavia la finanziaria per il 1991 non ne prevede la conferma.

Fa quindi presente che il Tesoro ha rilevato la necessità di subordinare il provvedimento all'approvazione della legge finanziaria per il 1991.

Il senatore SPOSETTI si dichiara favorevole al testo trasmesso dalla Camera.

La Sottocommissione delibera quindi di trasmettere un parere favorevole.

Filetti ed altri: Avocazione dello Stato dei profitti illegittimi della classe politica (979)

(Parere alla 1^a Commissione)

Riferisce il presidente DELL'OSSO il quale osserva che si tratta di un disegno di legge in tema di avocazione allo Stato dei profitti di carattere politico. Per quanto di competenza rileva l'articolo 12, che prevede una spesa per il pagamento di un'indennità di 50.000 lire ad udienza ad esperti dei tribunali, ponendola a carico del bilancio del ministero di grazia e giustizia. Occorrerebbe pertanto quantificare la spesa o farla rientrare nel regime generale valevole per la liquidazione degli onorari dei periti e dei consulenti di parte.

Fa quindi presente che il Tesoro ha osservato che l'articolo 12 manca di copertura.

La Sottocommissione concorda quindi di trasmettere un parere favorevole, a condizione della soppressione della citata norma.

Modifiche alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, e successive modificazioni, recante ordinamento delle categorie di personale sanitaria addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria (2467)

(Parere alla 2^a Commissione)

Riferisce il presidente DELL'OSSO facendo presente che si tratta di un disegno di legge di iniziativa governativa volto a prevedere miglioramenti di natura economica e normativa per il settore medico degli istituti penitenziari in conseguenza di maggiori aggravati relativi alla riforma penitenziaria del 1975 e relative modifiche del 1986.

L'onere sulla base della relazione tecnica è quantificato in circa 4 miliardi all'anno, con copertura a carico della voce di fondo globale relativa ad interventi vari del Ministero di grazia e giustizia.

Non sembrano esservi problemi, dato anche il dettaglio della relazione tecnica, se non per il fatto che probabilmente è il caso di far slittare la decorrenza e la copertura al 1991.

Osserva poi che il Tesoro si è dichiarato favorevole a condizione di far slittare il provvedimento al 1991.

La Sottocommissione concorda quindi di trasmettere un parere favorevole, con la cennata condizione.

Dirigenza delle procure della Repubblica presso le preture circondariali (2475),
approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2ª Commissione)

Riferisce il presidente DELL'OSSO facendo presente che si tratta di un disegno di legge governativo, già approvato dalla Camera dei deputati, inteso a prevedere il conferimento a magistrati con funzione di cassazione degli uffici direttivi di procuratore della Repubblica presso alcune preture circondariali. Viene anche modificata una tabella, ampliando di 12 unità i posti di consigliere di Corte di cassazione e riducendo corrispondentemente quelli di Corte d'appello.

Sia la relazione al disegno di legge che il parere favorevole della Camera dei deputati fanno pensare che non sussistano problemi: forse è il caso di avere spiegazioni sul fatto che la modifica della tabella nel senso sopra indicato non comporti oneri (art. 1, comma 2).

Fa poi presente che il Tesoro ha osservato che la disposizione non dovrebbe comportare oneri, non alterandosi l'organico complessivo dei magistrati nè variando la retribuzione in riferimento al conferimento di funzioni superiori.

La Sottocommissione concorda quindi di trasmettere un parere favorevole.

Disposizioni in materia di collaborazione economica e finanziaria tra l'Italia e l'URSS (2504)

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 6 novembre.

Il sottosegretario SACCONI osserva che non si pone un problema di copertura, in quanto il «periodo di grazia», relativo all'eventuale intervento dello Stato a garanzia dei mutui, è di almeno tre o quattro anni, e dunque successivo al triennio di esercizio. In ogni caso il Governo ritiene che il provvedimento dovrebbe essere approvato, almeno da questo ramo del Parlamento, prima della visita del Capo dello Stato sovietico, programmata per la prossima domenica. Comunque, per la stessa ragione sopra esposta, anche ove la garanzia equivallesse al cento per cento dei crediti, non si porrebbe problema di copertura.

La Sottocommissione concorda quindi di trasmettere un parere favorevole, nell'intesa che anche ove venisse modificato l'articolo 1, nel senso di portare la garanzia al cento per cento, non si opporrebbe a tale emendamento.

Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali e misure urgenti di sicurezza (2519)

(Parere alla 7ª Commissione)

Riferisce il presidente DELL'OSSO precisando che si tratta di un disegno di legge di iniziativa governativa, in tema di misure urgenti di

valorizzazione e conservazione dei beni culturali, per il triennio 1990-1992. Una questione potrebbe sorgere in merito all'articolo 5, che prevede attività di catalogazione, mediante una spesa attribuita al conto capitale. L'articolo 7, poi, attribuisce ai beni culturali le somme di spettanza del Tesoro derivanti dalla vendita dei biglietti: in merito occorre domandarsi se si tratti di fattispecie rientrante nell'ambito della riserva della quota del 75 per cento a sollievo del fabbisogno.

Quanto alla copertura, essa è operata mediante utilizzo dell'accantonamento di fondo speciale di parte capitale della finanziaria 1990. Tuttavia, in relazione alla Tabella B della finanziaria 1990, si deve osservare che l'accantonamento del 1991 risulta inferiore alla bisogna, in quanto già utilizzato, e che in ogni caso essendo la voce correlata ad un fondo negativo è indispensabile ottenere chiarimenti dal Tesoro circa la percorribilità della copertura. Ove si voglia riferirsi invece alla finanziaria per il 1991, considerando anche che il provvedimento è in prima lettura presso il Senato, si deve tener presente che l'accantonamento equivale a 139 miliardi per il 1991, 168 per il 1992 e 197 per il 1993, dimostrandosi pertanto insufficiente nel secondo anno.

Fa quindi presente che il Tesoro si è dichiarato favorevole a condizione di far slittare il provvedimento al 1991.

Interviene il ministro FACCHIANO che osserva che le spese contemplate nel disegno di legge, aventi tutte la natura di spesa in conto capitale, mirano ad operare interventi di somma urgenza per la tutela anche da furti ed atti vandalici, dei beni culturali.

Su proposta del presidente DELL'OSSO, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole, a condizione che il provvedimento utilizzi, quale copertura per il 1990, l'accantonamento di fondo speciale della legge finanziaria per il medesimo anno e, per gli anni successivi, quello recato dalla finanziaria per il 1991, conseguentemente modificando l'onere complessivo del provvedimento e apportando le necessarie correzioni all'articolato.

Deputati Amato ed altri: Celebrazione del 750° anniversario dell'università degli studi di Siena (2476), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 6 novembre 1990.

Il presidente DELL'OSSO fa presente che la legge n. 113 del 1987, relativa alle celebrazioni per il IX Centenario dell'Università di Bologna, pur prevedendo agevolazioni fiscali del tipo di quelle contenute nel disegno di legge all'esame, non recava specifica clausola di copertura relativamente a tali agevolazioni. Propone pertanto, in armonia con tale normativa, di trasmettere un parere favorevole.

Concorda la Sottocommissione.

Riordinamento della scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena (2103), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7^a Commissione)

Su proposta del presidente DELL'OSSO, la Sottocommissione delibera di trasmettere un parere favorevole.

Emendamenti al disegno di legge: Disposizioni in materia di tariffe dei pedaggi autostradali e per il funzionamento degli uffici periferici dell'ANAS (2331)
(Parere all'8^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il presidente DELL'OSSO osservando che, premesso che sul testo già è stato fornito il parere, si tratta ora di fornire parere su un emendamento che, nell'autorizzare l'ANAS a contrarre mutui in certi importi determinati per il finanziamento di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, determina quindi un onere di 320 miliardi per il 1991, 800 miliardi per il 1992 e 1.200 miliardi per il 1993, con copertura a carico delle economie realizzate con la soppressione per ciascuno di questi tre anni di una serie di autorizzazioni di spesa.

Si tratta di avere conferma da parte del Tesoro che in effetti sussista un parallelismo fra maggiori spese e economie che si realizzano, intendendosi per economie le minori spese conseguenti alle soppressioni legislative.

Propone quindi di rinviare l'esame del provvedimento, in ragione delle osservazioni trasmesse dal Tesoro e relative ai commi 2 e 3 dell'emendamento stesso e tendenti a sostituire il riferimento al triennio 1991-1993, con quello agli anni 1991 e successivi.

Concorda la Sottocommissione.

Disposizioni in materia di trasporti (2479), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Il presidente DELL'OSSO ricorda che il provvedimento è stato rinviato nella seduta del 30 ottobre 1990, nell'intesa che il parere dovesse contenere la condizione relativa al rinvio alla legge finanziaria per il 1991, che comporta la conseguente rideterminazione delle quote dei mutui di cui all'articolo 1, la soppressione dei commi 4 e seguenti dell'articolo 4, la riformulazione degli articoli 8 e 9 con riferimento al biennio 1992-1993 e la riconsiderazione degli articoli 2 e 3, commi 10 e 11, in quanto suscettibili di comportare, rispettivamente, nuovi oneri o minori entrate.

Propone pertanto di rinviare l'esame del disegno di legge, al fine di consentirne un approfondimento da parte del Tesoro.

Concorda la Sottocommissione.

Deputati Viscardi ed altri: Aumento dell'ammontare massimo complessivo dei contributi dovuti dalle imprese conserviere alimentari a favore dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari (2480), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9^a Commissione)

Su proposta del senatore DUJANY, la Sottocommissione delibera di trasmettere un parere favorevole.

Contributo dello Stato alle spese di gestione del programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA) (2481), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10^a Commissione)

Riferisce il senatore DUJANY osservando che si tratta di un disegno di legge di iniziativa governativa, già approvato dalla Camera dei deputati, inteso a fornire un contributo quinquennale al programma nazionale di ricerche aerospaziali, con copertura sull'apposita voce di fondo globale 1991-1993 della legge finanziaria 1991.

Al riguardo sussistono due problemi.

Anzitutto, il testo della legge finanziaria varato dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati ha ridotto di 500 milioni gli stanziamenti: pertanto, al momento vanno modificate le spese e le coperture.

Il secondo problema riguarda il fatto che, se la copertura è triennale, a meno di non ritenere tale spesa come permanente - in tal caso comunque occorrerebbe una esplicita menzione nel disegno di legge, menzione che manca - non appare opportuno varare una spesa quinquennale, la cui copertura per i due anni terminali finisce con il far riferimento al solo bilancio dei relativi anni.

Il presidente DELL'OSSO osserva che il Tesoro ha fatto presente che occorre riferire il provvedimento ad una spesa triennale.

Concorde il senatore SPOSETTI, la Sottocommissione delibera di trasmettere un parere favorevole, a condizione che la portata economica del provvedimento sia riferita al triennio.

Dell'Osso ed altri: Istituzione in Foggia di una sezione distaccata della corte di appello di Bari e di una sezione distaccata del Tribunale per i minorenni (2332)
(Parere alla 2^a Commissione)

Su proposta del senatore DUJANY, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole, a condizione della soppressione della parola «altri», al secondo periodo dell'articolo 4.

Dujany: Istituzione in Aosta di una sezione distaccata della Corte di appello di Torino (533)
(Parere alla 2^a Commissione)

Su proposta del presidente DELL'OSSO, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole a condizione che venga

inserita una norma per la quale in ogni caso gli oneri correnti connessi all'attivazione del provvedimento devono essere contenuti nei limiti degli attuali stanziamenti di bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259, recante norme in materia di trattamenti di disoccupazione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle società costituite dalla GEPI S.p.a. e dei lavoratori edili nel Mezzogiorno, nonché di pensionamento anticipato (2505-A), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea)**

Il presidente DELL'OSSO fa presente che è giunto il testo accolto dalla Commissione e all'esame dell'Assemblea.

In merito si deve osservare che la Commissione lavoro non ha tenuto conto dei pareri resi dalla Commissione bilancio in data 6 e 7 novembre, se non marginalmente.

Conseguentemente non resta che ribadire, per i motivi già esposti nei medesimi pareri, la contrarietà, per mancanza di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, relativamente al testo per quanto riguarda l'articolo 3, comma 1, l'articolo 4, comma 6, l'articolo 7, comma 17 (il cui onere finanziario è stato accresciuto dall'emendamento approvato dalla Commissione, nei confronti del quale si esprime parere naturalmente contrario), l'articolo 7-bis.

Per quanto riguarda gli emendamenti accolti dalla Commissione la contrarietà di cui sopra riguarda gli emendamenti all'articolo 2, comma 3 e comma 9, all'articolo 4, comma 8 (i tre emendamenti), all'articolo 7, commi 1, 7 e 17.

Osserva inoltre che l'emendamento all'articolo 1, comma 6-septies utilizza un accantonamento di fondo globale già prenotato da altro provvedimento legislativo presso la Camera dei deputati e che, per quanto concerne l'utilizzo del capitolo 4577 occorre riferirsi al bilancio triennale, posto che, in base alle affermazioni del Tesoro, la sua capienza sia sufficiente alla bisogna.

La Sottocommissione concorda con la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 17.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 8^a e 13^a RIUNITE

**(8^a - Lavori pubblici, comunicazioni)
(13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali)**

Mercoledì 14 novembre 1990, ore 9,30

In sede redigente

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Interventi per Roma, Capitale della Repubblica (2471) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Costa Silvia ed altri; Picchetti ed altri; Fini ed altri; Cederna ed altri; Mensurati*).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 14 novembre 1990, ore 9,30 e 15,30

Comunicazioni del Governo

- Dibattito sulle comunicazioni, rese nella seduta del 7 novembre, dal Ministro dell'interno sulle misure per contrastare la recrudescenza della criminalità organizzata.

In sede consultiva

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BOMPIANI ed altri. - Norme per la formazione dei dirigenti delle unità sanitarie locali ed istituzione della scuola superiore di organizzazione sanitaria (233).

- MELOTTO ed altri. - Modifica degli articoli 10, 13, 14, 15, 17, 18, 47, 49, 51, 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del servizio sanitario nazionale (1020).
- FILETTI ed altri. - Norme per l'amministrazione straordinaria delle unità sanitarie locali e per il controllo sugli atti degli amministratori (1679).
- TEDESCO TATÒ ed altri. - Norme a parziale modifica ed integrazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale (1879).
- Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria (2375) (*Testo risultante dalla unificazione del disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sterpa; Russo Franco ed altri; Zangheri ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FILETTI ed altri. - Modifica degli articoli 83, 85, 86, 88 e 94 della Costituzione (168).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MANCINO ed altri. - Modifica degli articoli 85 e 88 della Costituzione (845-bis) (*Stralcio degli articoli 1 e 2 del disegno di legge n. 845 deliberato dall'Assemblea nella seduta del 7 giugno 1990*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuove norme sulla cittadinanza (1460).
- CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE. - Disposizioni in materia di cittadinanza (1850).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- FILETTI ed altri. - Avocazione allo Stato dei profitti illegittimi della classe politica (979).
- AZZARETTI ed altri. - Esercizio del diritto di voto da parte dei ricoverati nelle case di riposo per anziani, negli ospizi per mendicizia, negli istituti per inabili al lavoro e simili (1650).
- Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti (2473) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LIPARI ed altri. - Legge-quadro sul volontariato (296).
- TARAMELLI ed altri. - Legge-quadro sul volontariato (648).
- GUALTIERI ed altri. - Legge-quadro sul volontariato (784).

- ONORATO. - Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato e disposizioni di principio per la legislazione regionale in materia di volontariato organizzato (1582).
- FILETTI ed altri. - Norme per la regolamentazione del volontariato (1682).
- ACQUAVIVA ed altri. - Legge-quadro in materia di associazionismo di volontariato (2085).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputati BOTTA ed altri. - Programma per la realizzazione di alloggi di servizio per le forze di polizia e programma per la costruzione di nuove sedi di servizio, scuole ed infrastrutture della polizia di Stato per gli anni 1990-1995 (2424) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 14 novembre 1990, ore 10 e 16,30

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Modifica alle disposizioni relative alla Commissione centrale per la formazione del ruolo dei revisori ufficiali dei conti (2474) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione dei disegni di legge:

- Modifiche alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, e successive modificazioni, recante ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria (2467).
- Fondo di sostegno per l'Amministrazione della giustizia per l'anno 1990 (2518) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Dirigenza delle procure della Repubblica presso le preture circondariali (2475) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria (2506) (*Risultante dall'unificazione di due disegni di legge governativi e dei disegni di*

legge d'iniziativa dei deputati Vesce ed altri; Macaluso ed altri; Violante ed altri; Cappiello ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati).

- Revisione delle circoscrizioni degli uffici giudiziari (2478).
- MURATORE. - Istituzione del Tribunale di Tivoli (262).
- COVELLO e PERUGINI. - Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della Corte d'appello di Catanzaro (385).
- SANTALCO. - Istituzione del tribunale civile e penale di Barcellona Pozzo di Gotto (509).
- DUJANY. - Istituzione in Aosta di una sezione distaccata della corte di appello di Torino (533).
- CONSOLI ed altri. - Istituzione di una sezione distaccata di Corte di appello a Taranto (1280).
- DE CINQUE ed altri. - Istituzione in Chieti di una sezione distaccata della corte di appello dell'Aquila (1678).
- BERNARDI ed altri. - Istituzione del tribunale di Gaeta (1767).
- ACQUARONE ed altri. - Istituzione del tribunale di Albenga (1936).
- MERAVIGLIA. - Istituzione a Tarquinia della sede distaccata della pretura circondariale di Viterbo (1961).
- PEZZULLO ed altri. - Istituzione dei tribunali di Eboli e di Nocera Inferiore (2079).
- DELL'OSSO ed altri. - Istituzione in Foggia di una sezione distaccata della corte di appello di Bari e di una sezione distaccata del tribunale per i minorenni (2332).

DIFESA (4^a)

Mercoledì 14 novembre 1990, ore 11

In sede consultiva su atti del Governo

Esame dei seguenti atti:

- Nomina dell'Ammiraglio di squadra (aus.) Girolamo Fantoni a vice presidente dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI).
 - Nomina del generale di squadra (aus.) Emanuele Annoni a vice presidente dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI).
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 14 novembre 1990, ore 11,30 e 16

In sede consultiva

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria (2375) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sterpa; Russo Franco ed altri; Zangheri ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame di emendamenti riferiti al disegno di legge:

- Interventi per Roma, Capitale della Repubblica (2471) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputati TASSONE ed altri. - Interventi per lo sviluppo della Calabria (1385) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MURMURA ed altri. - Interventi per lo sviluppo della regione Calabria (374).
- PECCHIOLI ed altri. - Interventi a favore della Calabria (553).
- MURMURA ed altri. - Interventi urgenti per la regione Calabria (704).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputati ORSINI ed altri; SCOVACRICCHI e ROMITA; COLONI; ZANGHERI ed altri; DE CARLI ed altri; PARIGI ed altri. - Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe (1213) (*Approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati*).
 - FIORET ed altri. - Provvedimenti per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale nel Friuli-Venezia Giulia, regione frontiera della Comunità economica europea, e nella provincia di Belluno (48).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 14 novembre 1990, ore 9,30 e 16

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale (2513).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonché disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie (2514) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- PECCHIOLI ed altri. - Norme volte a razionalizzare l'imposizione sui redditi da capitale, unificare le aliquote di imposta, disciplinare la tassazione dei guadagni di capitale realizzati da persone fisiche su valori mobiliari, riformare la tassazione sui contratti di borsa su titoli e valori, ridurre le aliquote dell'imposta sostitutiva sulle operazioni di credito, riformare la scala delle aliquote e la struttura delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per il 1987 e per il 1988, alleggerire il carico fiscale per le famiglie monoreddito con minori entrate e rendere periodico, o dovuto, l'adeguamento delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito stabiliti in misura fissa dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (260).
- LOMBARDI ed altri. - Modifiche all'Irpef per l'attenuazione del drenaggio fiscale e per la tutela dei redditi familiari (294).
- CAVAZZUTI e ROSSI. - Modifiche all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente riordino della tassazione sui redditi di capitali (929).
- PECCHIOLI ed altri. - Disposizioni in materia di rivalutazione dei beni di impresa (1072).

III. Seguìto dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme di delega in materia di autonomia impositiva degli enti locali (1895) (*Esame ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*).
- SCEVAROLLI ed altri. - Delega al Governo per l'istituzione dell'imposta comunale sul reddito dei fabbricati e per la revisione della normativa relativa all'imposizione fiscale sugli immobili (88).
- VETERE ed altri. - Delega al Governo per il riordino dell'imposizione sui redditi fondiari e per l'attribuzione ai comuni del relativo gettito al fine di garantire una autonomia impositiva, tramite l'istituzione

dell'imposta locale sugli immobili, la soppressione dell'ILOR e dell'INVIM, la riduzione a cifra fissa delle imposte di registro, catastali, ipotecarie e modifiche della imposta di successione e il riordino dei tributi locali vigenti (1903).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CINQUE ed altri. - Provvedimenti a favore di particolari categorie di grandi invalidi di guerra (612).
- CORTESE ed altri. - Assegno supplementare per i grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente (985).
- CALVI ed altri. - Provvidenze a favore di particolari categorie di grandi invalidi di guerra (1321).
- IANNI ed altri. - Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra (2246).

V. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni per contrastare i fenomeni di elusione tributaria, per l'istituzione di centri di assistenza fiscale e per l'aggiornamento dei coefficienti previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 (1746) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Disposizioni per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni (2330).
- Proroga della gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato (2411).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 14 novembre 1990, ore 9 e 16,30

In sede referente

I: Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Autonomia delle università e degli enti di ricerca (1935).

- CAVAZZUTI ed altri. - Norme per l'attuazione dell'articolo 33 della Costituzione (autonomia delle Università) e delega al Governo per il finanziamento delle Università (26).
- CONDORELLI ed altri. - Nuove norme per il reclutamento e la promozione del personale docente universitario ed altri provvedimenti per l'università (1483).
- FILETTI ed altri. - Ristrutturazione dell'ordinamento universitario (1813).
- PECCHIOLI ed altri. - Autonomia delle università e degli enti pubblici di ricerca (2047).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuovo ordinamento delle attività musicali e di danza (1823).
- BOGGIO ed altri. - Riordino delle attività musicali e di danza (1219).
- NOCCHI ed altri. - Nuovo ordinamento delle attività musicali (1868).
- NOCCHI ed altri. - Promozione delle attività di danza (2270).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CHIARANTE ed altri. - Norme per l'innalzamento dell'obbligo scolastico e per il riordino dell'istruzione secondaria superiore (428).
- MANZINI ed altri. - Prolungamento dell'istruzione obbligatoria (829).
- MANIERI ed altri. - Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico (1187).
- GUALTIERI ed altri. - Nuova disciplina dell'obbligo scolastico (1226).
- MEZZAPESA. - Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (2343).

e delle connesse petizioni n. 10 e n. 269.

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- SPITELLA ed altri. - Provvidenze per l'Opera del Duomo di Orvieto (1722).
- VESENTINI ed altri. - Riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi (2220).

V. Esame dei disegni di legge:

- FILETTI ed altri. - Ristrutturazione dell'ordinamento della scuola media superiore (1812).
- NOCCHI ed altri. - Istituzione delle Università interculturali. Trasformazione dell'Università per stranieri di Perugia e della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena (2461).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Deputati AMATO ed altri. - Celebrazione del 750° anniversario dell'università degli studi di Siena (2476) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MANCINO ed altri. - Concessione di un contributo annuo a favore dell'Istituto italiano per gli studi filosofici e dell'Istituto Suor Orsola Benincasa (1368).

II. Discussione dei disegni di legge:

- Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali e misure urgenti di sicurezza (2519).
- Riordinamento della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena (2103) (*Testo risultante dall'unificazione del disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge dei deputati Serafini Anna Maria ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 14 novembre 1990, ore 15,30

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Deputati RIDI ed altri; TORCHIO ed altri; PIRO ed altri; GOTTARDO ed altri; FERRARINI ed altri; TESTA Antonio ed altri; ZANIBONI ed altri. - Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto (2389) (*Approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati*).
- Disposizioni in materia di trasporti (2479) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di tariffe dei pedaggi autostradali e per il funzionamento degli uffici periferici dell'ANAS (2331).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni (1685).

- GIUSTINELLI ed altri. - Riforma del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e delle aziende collegate (478).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NIEDDU ed altri. - Modifica dell'articolo 9 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, e cessione in proprietà degli alloggi di servizio per il personale postelegrafonico (2358).
- GIANOTTI ed altri. - Modifica dell'articolo 9 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, in materia di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico (1472).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Nomina del presidente del Consorzio dell'Oglio.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 14 novembre 1990, ore 9,30 e 16

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DIANA ed altri. - Costituzione di un fondo di dotazione per gli investimenti in agricoltura (914).
- CASCIA ed altri. - Riforma del credito agrario (1614).
- DIANA e EMO CAPODILISTA. - Estensione delle disposizioni concernenti l'attività del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, agli imprenditori agricoli a titolo principale (2003).
- Revisione della legislazione sul credito agrario (2048).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- GIUGNI ed altri. - Riordino dei laboratori di analisi per l'esportazione ed immissione nei ruoli del Ministero dell'Agricoltura e delle foreste del relativo personale (771).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura (2428).

II. Discussione del disegno di legge:

- Deputati VISCARDI ed altri. - Aumento dell'ammontare massimo complessivo dei contributi dovuti dalle imprese conserviere alimentari a favore dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari (2480) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 14 novembre 1990, ore 10 e 16,30

In sede deliberante

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- BERLINGUER e GIANOTTI. - Inclusione dell'ENEA-DISP tra gli organi tecnici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 (1176).
- GIANOTTI ed altri. - Riforma dell'ENEA (1521).
- Norme per il riordino del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) (1705).
- Norme sulle istituzioni funzionali all'attuazione del Piano energetico nazionale (1803-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dalla 10^a Commissione permanente nella seduta del 19 aprile 1990, degli articoli da 1 a 5 del disegno di legge n. 1803*).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- DIANA ed altri. - Norme sulla commercializzazione delle paste alimentari (1207).
- LOPS ed altri. - Nuova normativa per il commercio delle paste alimentari (1401).
- Norme sulla produzione e la commercializzazione delle paste alimentari (1706).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Assegnazione all'ENEA di un contributo per l'anno 1990 quale anticipazione sul finanziamento ordinario pluriennale (2469) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IV. Discussione dei disegni di legge:

- Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle

fonti rinnovabili di energia (2507) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- Contributo dello Stato alle spese di gestione del programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA) (2481) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SCEVAROLLI ed altri. - Riassetto istituzionale delle Camere di commercio (86).
- BAIARDI ed altri. - Norme per la ricostituzione sulla base rappresentativa degli organi di amministrazione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (798).
- GUALTIERI ed altri. - Riforma delle Camere di commercio (932).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NEBBIA. - Norme per la difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti (1011).
- ZANELLA ed altri. - Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. Istituzione della consulta nazionale dei consumatori ed utenti (1315).
- NESPOLO ed altri. - Norme per la tutela dei consumatori e per l'istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti (1628).
- BOATO. - Norme per la difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti (2131).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- GIANOTTI ed altri. - Norme sul commercio degli animali d'affezione e sulle attività collegate (2335).
- TAGLIAMONTE ed altri. - Disciplina dei consorzi di sviluppo industriale (703).

IV. Esame del disegno di legge:

- TRIGLIA ed altri. - Estensione agli uffici delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle competenze di cui alla legge 30 gennaio 1968, n. 46, in materia di saggio dei metalli preziosi (1941).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 14 novembre 1990, ore 10,30 e 16,30

In sede consultiva

I. Esame del disegno di legge:

- Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993 (2509) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa finanziaria (2375) (*Risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Sterpa, Russo Franco ed altri; Zangheri ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MELOTTO ed altri. - Modifica degli articoli 10, 13, 14, 15, 17, 18, 47, 49, 51, 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale (1020).
- TEDESCO TATÒ ed altri. - Norme a parziale modifica ed integrazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale (1879).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 14 novembre 1990, ore 16,30

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BOMPIANI ed altri. - Norme per la formazione dei dirigenti delle unità sanitarie locali ed istituzione della scuola superiore di organizzazione sanitaria (233).
- MELOTTO ed altri. - Modifica degli articoli 10, 13, 14, 15, 17, 18, 47, 49, 51, 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del servizio sanitario nazionale (1020).
- FILETTI ed altri. - Norme per l'amministrazione straordinaria delle unità sanitarie locali e per il controllo sugli atti degli amministratori (1679).

- TEDESCO TATÒ ed altri. - Norme a parziale modifica ed integrazioni della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale (1879).
 - Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria (2375) (*Testo risultante dalla unificazione del disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sterpa; Russo Franco ed altri; Zangheri ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 14 novembre 1990, ore 16

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Proseguimento dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia (2372).

II. Discussione dei disegni di legge:

- RIVA ed altri. - Norme per la costituzione della società «Nuova Serenissima» per il risanamento, la salvaguardia e la vitalità socio-economica di Venezia (2483) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Sinistra indipendente a norma dell'articolo 79 del Regolamento*).
- GRADARI ed altri. - Rifinanziamento e modifiche della legge 29 novembre 1984, n. 798, recante nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia (179).

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- CUTRERA ed altri. - Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche (1881).
 - PECCHIOLI ed altri. - Delega al Governo per l'emanazione di norme di principio e di indirizzo per la tutela dell'ambiente e della salute dall'inquinamento acustico (1457-bis) (*Risultante dallo stralcio degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge 1457*).
 - PETRARA ed altri. - Conservazione e recupero urbanistico, ambientale ed economico degli habitat rupestri e delle testimonianze storico-artistiche delle «gravine» (50).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno

Mercoledì 14 novembre 1990, ore 14,30

Osservazioni su provvedimenti legislativi

Esame del seguente atto:

- «Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993» - Atto Senato n. 2509.